

Codice dell'amministrazione digitale.

Capo I  
PRINCIPI GENERALI  
Sezione I  
Definizioni, finalita' e ambito di applicazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r),  
della  
Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  
recante  
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  
Presidenza  
del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229,  
recante  
interventi in materia di qualita' della regolazione,  
riassetto  
normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme  
in  
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  
ai  
documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante  
norme  
in materia di sistemi informativi automatizzati delle  
amministrazioni  
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della  
legge  
23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  
recante  
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  
Presidenza  
del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e  
regolamentari  
in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui  
al







































































delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

2. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

-  
Dipartimento della funzione pubblica e al  
Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e  
le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie.  
Ai predetti interventi formativi si da' corso qualora,  
entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il  
diniego della Presidenza del Consiglio dei Ministri -  
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il  
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento  
della funzione pubblica assicura il raccordo con il  
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente  
agli interventi di formazione connessi all'uso delle  
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».

#### Art. 14.

##### Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo  
comma,  
lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il  
coordinamento  
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale  
e  
locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire  
la  
sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei  
flussi  
informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per  
l'accesso  
ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le  
intese  
e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata,

gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.

*Note all'art. 14:*

*- Per l'art. 117, secondo comma, lettera r)*

*della*

*Costituzione si vedano le note alle premesse.*

## **Art. 15.**

### **Digitalizzazione e riorganizzazione**

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu' esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni

provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.

3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.

#### Art. 16.

Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di  
innovazione e tecnologie

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione

tecnologica

nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;

b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;

c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;

d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;

e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo, 71 e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

#### Art. 17.

Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie

1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette

amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i

compiti relativi a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi

informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard

tecnici e organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia

interni che esterni, forniti dai sistemi informativi

dell'amministrazione;

c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza

informatica;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e

promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto

dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi della coerenza tra l'organizzazione

dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione

e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione

dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i

costi dell'azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione

dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione

prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai

fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e

imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra

pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e

l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la

realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.

*Note all'art. 17:*

*- Per la legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) si vedano le note alle premesse.*

#### **Art. 18.**

##### **Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica**

1. E' istituita la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.

2. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica e' presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte

il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (d'ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonché i responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17.

3. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.

5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di categoria.

6. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

*Note all'art. 18:*

*- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della*



legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 9. - 1. L'Autorita' fissa contenuti, termini e procedure per la predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).

2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali:

a) l'autorita' elabora le linee strategiche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2;

b) le Amministrazioni propongono una bozza di

piano triennale relativamente alle aree di propria

competenza,

con la specificazione, per quanto attiene al primo anno

del triennio, degli studi di fattibilita' e dei progetti

di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi

informativi

automatizzati da avviare e dei relativi

obiettivi,

implicazioni organizzative, tempi e costi di

realizzazione

e modalita' di affidamento;

c) l'Autorita' redige il piano triennale sulla

base delle proposte delle amministrazioni, verificandone

la coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera

a),

integrandole con iniziative tese al soddisfacimento

dei fondamentali bisogni informativi e determinando i

contratti

di grande rilievo.

3. Il piano triennale ed i relativi

aggiornamenti

annuali predisposti dall'Autorita' sono approvati

dal

Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con

il

Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno di ogni anno; essi costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di finanza pubblica.

4. L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attivit  svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.».

Ai sensi dell'art. 176, comma 6 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la denominazione: «Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione» contenuta nella vigente normativa e' sostituita dalla seguente: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione».

#### **Art. 19.**

**Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego**

**1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro**

alle  
dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della  
funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati  
di  
cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e  
della  
contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e  
assicurando  
agli utenti la consultazione gratuita.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo  
si  
provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29  
luglio  
2003, n. 229.

*Nota all'art. 19:*

*- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 3,  
della  
legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia  
di  
qualita' della regolazione, riassetto normativo  
e  
codificazione - legge di semplificazione 2001):  
«3. All'onere derivante dall'attuazione dell'art.  
17,  
determinato nella misura massima di 324.850 euro per  
l'anno  
2003 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno  
2004,  
si provvede mediante corrispondente riduzione  
dello  
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio  
triennale  
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  
di  
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di  
previsione  
del Ministero dell'economia e delle finanze per  
l'anno  
2003, allo scopo parzialmente utilizzando  
l'accantonamento  
relativo al medesimo Ministero.».*

Capo II  
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E  
SCRITTURE  
Sezione I  
Documento informatico

Art. 20.  
Documento informatico

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento.
3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute

nel  
documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

#### Art. 21.

Valore probatorio del documento informatico sottoscritto

1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita' e sicurezza.

2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti interessate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica e' basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:  
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla

direttiva

1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre

1999, ed e' accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato e' garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, e' riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

*Note all'art. 21:*

- L'art. 2702 del Codice civile reca: «Art. 2702 (Efficacia della scrittura privata). - La scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura e' prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e' legalmente considerata come riconosciuta».

- Per la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche si veda la nota all'art. 1.

## Art. 22.

## Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attivita' di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni

e  
le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza  
unificata  
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  
281,  
e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

*Nota all'art. 22:*

*- Per il testo dell'art. 8 del decreto  
legislativo  
28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse.*

### Art. 23.

#### Copie di atti e documenti informatici

1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le  
parole:

«riproduzioni fotografiche» e' inserita la  
seguente:  
«, informatiche».

2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento  
informatico,  
anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a  
tutti  
gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.

3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di  
atti  
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli  
atti  
e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati  
dai  
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno  
piena  
efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile,  
se  
ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce  
o  
rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

4. Le copie su supporto informatico di documenti originali  
non  
unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque,  
non  
informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali



da  
cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e'  
assicurata  
dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo  
della  
propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di  
cui  
all'articolo 71.

5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali  
unici,  
formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non  
informatico  
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui  
sono  
tratte se la loro conformita' all'originale e' autenticata da  
un  
notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato,  
con  
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata  
secondo  
le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di  
cui  
al comma 3, esonera dalla produzione e dalla  
esibizione  
dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad  
ogni  
effetto di legge.

7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di  
documenti  
previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a  
tutti  
gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se  
le  
procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate  
ai  
sensi dell'articolo 71 di concerto con il Ministro dell'economia  
e  
delle finanze.

*Note all'art. 23:*

*L'art. 2712 del Codice civile, come modificato  
dal  
presente decreto legislativo, reca: «Art.  
2712*

(Riproduzioni meccaniche). - «Le riproduzioni fotografiche informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime.».

- Si riporta il testo degli articoli 2714 e 2715 del codice civile:

«Art. 2714 (Copie di atti pubblici). - Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale. La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a cio' autorizzati.».

«Art. 2715 (Copie di scritture private originali depositate). - Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.».

## **Sezione II**

### **Firme elettroniche e certificatori**

#### **Art. 24.**

##### **Firma digitale**

**1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un**

solo  
soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta  
o  
associata.

2. L'apposizione di firma digitale integra e  
sostituisce  
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi  
di  
qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi  
un  
certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione,  
non  
risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono  
rilevare,  
secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71,  
la  
validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi  
identificativi  
del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

## Art. 25.

### Firma autenticata

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del  
codice  
civile, la firma digitale o altro tipo di firma  
elettronica  
qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale  
a  
cio' autorizzato.

2. L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di  
firma  
elettronica qualificata consiste nell'attestazione, da parte  
del  
pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza  
dal  
titolare, previo accertamento della sua identita' personale,  
della  
validita' del certificato elettronico utilizzato e del fatto che  
il  
documento sottoscritto non e' in contrasto con  
l'ordinamento

giuridico.

3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.

*Nota all'art. 25:*

*- Si riporta il testo dell'art. 2703 del codice civile:*

*«Art. 2703 (Sottoscrizione autenticata). - Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.*

*L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identita' della persona che sottoscrive.».*

## **Art. 26. Certificatori**

1. L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea e' libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti

all'amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attivita' intrapresa.

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.

*Note all'art. 26:*

*- Si riporta l'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):*  
*«Art. 26 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di Amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalita' onorabilita' e indipendenza stabiliti*

con regolamento del Ministro dell'economia e delle  
finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art.  
17,  
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.  
2. Il difetto dei requisiti determina la  
decadenza  
di  
dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio  
di  
amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o  
dal  
consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina  
o  
dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso  
di  
inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.  
2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti  
di  
indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo  
statuto  
della banca si applica il comma 2.  
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce  
le  
cause che comportano la sospensione temporanea dalla  
carica  
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con  
le  
modalita' indicate nel comma 2.».  
- Per la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999,  
del  
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un  
quadro  
comunitario per le firme elettroniche si veda la  
nota  
all'art. 1.

## **Art. 27.**

### **Certificatori qualificati**

**1. I certificatori che rilasciano al pubblico  
certificati  
qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste  
dall'articolo**

26.

2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:

a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica

e

finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;

b) utilizzare personale dotato delle conoscenze

specifiche,

dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi  
forniti,

in particolare della competenza a livello gestionale,  
della

conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle  
firme

elettroniche e della dimestichezza con procedure di  
sicurezza

appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del  
presente

codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;

c) applicare procedure e metodi amministrativi e di

gestione

adeguati e conformi a tecniche consolidate;

d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti

da

alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e  
crittografica

dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza  
riconosciuti

in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi  
dello

schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;

e) adottare adeguate misure contro la contraffazione

dei

certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità

e

la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in  
cui

il certificatore generi tali chiavi.

3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare,

prima

dell'inizio dell'attività, anche in via telematica,

una

dichiarazione di inizio di attività al CNIPA, attestante

l'esistenza

dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.

4. Il CNIPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata

di

soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

#### Art. 28.

#### Certificati qualificati

1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato e' un certificato qualificato;
- b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
- c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale e' stabilito;
- d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;
- e) dati per la verifica della firma, cioe' i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
- f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validita' del certificato;
- g) firma elettronica qualificata del certificatore che



ha  
rilasciato il certificato.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la  
possibilita' di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari  
residenti  
all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si  
deve  
indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale  
del  
Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice  
identificativo,  
quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un  
codice  
identificativo generale.

3. Il certificato qualificato contiene, ove richiesto dal  
titolare  
o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti  
allo  
scopo per il quale il certificato e' richiesto:

a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza  
ad  
ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso  
di  
altre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza;

b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo  
30,  
comma 3;

c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per  
i  
quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili.

4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai  
sensi  
del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore  
il  
modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle  
informazioni  
di cui al presente articolo.

## Art. 29.

### Accreditamento

1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento  
del

possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA.

2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonche' l'impegno al rispetto delle regole tecniche.

3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:

a) avere forma giuridica di societa' di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attivita' bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.

7. Il certificatore accreditato puo' qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.

8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE.

9. Alle attivita' previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Note all'art. 29:*

*- Si riporta l'art. 14 del decreto legislativo  
1° settembre 1993, n. 385:  
«Art. 14 (Autorizzazione all'attivita' bancaria). -  
1.  
La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria  
quando  
ricorrano le seguenti condizioni:*

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

a-bis) la sede legale e la Direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'art. 26;

f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato

l'esercizio

dell'attivita'.

3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria e' autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia.

L'autorizzazione e' comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'.».

- Per il testo dell'art. 26 del decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) si vedano le note all'art.

26.

- Si riporta il testo dell'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.):

«2. Fatto salvo il paragrafo 1 (1. Gli Stati membri non subordinano ad autorizzazione preventiva la prestazione di servizi di certificazione), gli Stati membri possono introdurre o conservare sistemi di accreditamento facoltativi volti a fornire servizi di certificazione di

livello piu' elevato. Tutte le condizioni relative a tali sistemi devono essere obiettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri non possono limitare il numero di prestatori di servizi di certificazione accreditati per motivi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.».

### Art. 30.

#### Responsabilita' del certificatore

1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilita' del certificato e' responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:

- a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;
- b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;
- c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi;
- d) sull'adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall'articolo 32.

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato e' responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto. dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver agito senza colpa.

3. Il certificato qualificato puo' contenere limiti d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali puo' essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel processo di verifica della firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. Il certificatore non e' responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.

#### Art. 31.

##### Vigilanza sull'attivita' di certificazione

1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati e accreditati.

#### Art. 32.

##### Obblighi del titolare e del certificatore

1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad adottare

tutte  
le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad  
altri  
ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la  
diligenza  
del buon padre di famiglia.

2. Il certificatore e' tenuto ad adottare tutte le  
misure  
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri,  
ivi  
incluso il titolare del certificato.

3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo  
19,  
certificati qualificati deve inoltre:

a) provvedere con certezza alla identificazione della persona  
che  
fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico  
nei  
modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui  
all'articolo  
71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  
e  
successive modificazioni;

c) specificare, nel certificato qualificato su  
richiesta  
dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri  
di  
rappresentanza o altri titoli relativi all'attivita' professionale  
o  
a cariche rivestite, previa verifica della documentazione  
presentata  
dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;

e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro,  
sulla  
procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici  
per  
accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso  
delle  
firme emesse sulla base del servizio di certificazione;

f) non rendersi depositario di dati per la creazione della  
firma  
del titolare;

g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e  
della



sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorita', di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;

h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonche' garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;

i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per dieci anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;

k) non copiare, ne' conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;

l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione

delle  
controversie; dette informazioni, che possono essere  
trasmesse  
elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro  
ed  
essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio  
ed  
il certificatore;

m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro  
dei  
certificati con modalita' tali da garantire che soltanto le  
persone  
autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche,  
che  
l'autenticita' delle informazioni sia verificabile, che i  
certificati  
siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei  
casi  
consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore  
possa  
rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti  
di  
sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle  
informazioni  
possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento  
sul  
certificato.

4. Il certificatore e' responsabile dell'identificazione  
del  
soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche  
se  
tale attivita' e' delegata a terzi.

5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo  
direttamente  
dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso,  
e  
soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento  
del  
certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13  
del  
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono  
essere  
raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso  
della  
persona cui si riferiscono.

Note all'art. 32:

- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196):

«Art. 13 (Informativa). - 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'art. 7;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7, e' indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre

2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.».

### **Art. 33.**

#### **Uso di pseudonimi**

1. In luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.

### **Art. 34.**

**Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri**

#### **soggetti qualificati**

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l'attivita' di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi

ai sensi dell'articolo 29; tale attivita' puo' essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonche' di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;

b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 72.

3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

#### Art. 35.

Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

a) sia riservata;

b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;

c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme

apposte  
con procedura automatica. L'apposizione di firme con  
procedura  
automatica e' valida se l'attivazione della procedura medesima  
e'  
chiaramente riconducibile alla volonta' del titolare e lo  
stesso  
renda palese la sua adozione in relazione al singolo  
documento  
firmato automaticamente.

4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione  
e  
certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per  
la  
valutazione e certificazione di sicurezza nel settore  
della  
tecnologia dell'informazione di cui al comma 5.

5. La conformita' dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per  
la  
creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III  
della  
direttiva 1999/93/CE e' accertata, in Italia, in base allo  
schema  
nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza  
nel  
settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto  
del  
Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega,  
del  
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con  
i  
Ministri delle comunicazioni, delle attivita' produttive  
e  
dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cui  
attuazione  
non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio  
dello  
Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare  
i  
centri di valutazione e di certificare le valutazioni di  
sicurezza.  
Lo schema nazionale puo' prevedere altresì la valutazione e  
la  
certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei  
ed  
internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti



affidenti  
al settore suddetto.

6. La conformita' ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE e' inoltre riconosciuta se certificata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.

*Note all'art. 35:*

*- Si riporta il testo dell'allegato III della direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.): «Allegato III (Requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma sicura). - 1. I dispositivi per la creazione di una firma sicura, mediante mezzi tecnici e procedurali appropriati, devono garantire almeno che:*

*a) i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa possono comparire in pratica solo una volta e che e' ragionevolmente garantita la loro riservatezza;*

*b) i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa non possono, entro limiti ragionevoli di sicurezza, essere derivati e la firma e' protetta da contraffazioni compiute con l'impiego di*

tecnologia attualmente disponibile;

c) i dati per la creazione della firma  
utilizzati  
nella generazione della stessa sono  
sufficientemente  
protetti dal firmatario legittimo contro l'uso da parte  
di  
terzi.

2. I dispositivi sicuri per la creazione di una  
firma  
non devono alterare i dati da firmare ne' impediscono  
che  
tali dati siano presentati al firmatario  
prima  
dell'operazione di firma.».

- Si riporta il testo dell'art. 11, paragrafo  
1,  
lettera b), della direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre  
1999  
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  
relativa  
ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.):  
«b) nomi e indirizzi degli organismi  
nazionali  
responsabili dell'accreditamento e della  
supervisione  
nonche' degli organismi di cui all'art. 3, paragrafo 4;».

## **Art. 36.**

### **Revoca e sospensione dei certificati qualificati**

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del  
certificatore:

a) revocato in caso di cessazione dell'attivita'  
del

certificatore salvo quanto previsto dal comma 2;

b) revocato o sospeso in esecuzione di un  
provvedimento  
dell'autorita';

c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o  
del  
terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le  
modalita'  
previste nel presente codice;

d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni.

2. Il certificato qualificato puo', inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

4. Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.

#### Art. 37.

#### Cessazione dell'attivita'

1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.

Sezione III  
Contratti, pagamenti, libri e scritture

Art. 38.  
Pagamenti informatici

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

Art. 39.  
Libri e scritture

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

## Capo III

## FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

## Art. 40.

## Formazione di documenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità.

3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati

concernenti stati, qualita' personali e fatti gia' realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.

Nota all'art. 40:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) ».

Art. 41.

Procedimento e fascicolo informatico

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento puo' raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita' per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle amministrazioni medesime.

*Note all'art. 41:*

- Si riporta il testo degli articoli 8, 10, 14, 14-bis-ter-quater e quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.):  
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento). - 1. L'Amministrazione provvede a

dare notizia dell'avvio del procedimento

mediante

comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile

del

procedimento;

termini

c-bis) la data entro la quale, secondo i  
previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi

il

procedimento e i rimedi esperibili in caso di

inerzia

dell'Amministrazione;

la

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte,

data di presentazione della relativa istanza;

degli

d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione

atti.

la

3. Qualora per il numero dei destinatari

comunicazione personale non sia possibile o

risulti

particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede

a

rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante

forme

di pubblicita' idonee di volta in volta

stabilite

dall'amministrazione medesima.

prescritte

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni

puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel

cui

interesse la comunicazione e' prevista.».

«Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento).

-

1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti

ai

sensi dell'art. 9 hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del

procedimento,

salvo quanto previsto dall'art. 24;



b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.».

«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La Conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concertate, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La Conferenza puo' essere altresì indetta quando nello stesso termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate.

3. La Conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la Conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salva quanto previsto dalla leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime Amministrazioni.».

«Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare). -  
1. La Conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilita', prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di

verificare

quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la Conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

pubbliche

2. Nelle procedure di realizzazione di opere e di interesse pubblico, la Conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare

quali

siano le condizioni per ottenere, sul progetto

definitivo,

le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,

le

licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque

denominati,

richiesti dalla normativa vigente. In tale sede,

le

amministrazioni preposte alla tutela

ambientale,

paesaggistico-territoriale, del

patrimonio

storico-artistico o alla tutela della salute e

della

pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto

riguarda

l'interesse da ciascuna tutelato, sulle

soluzioni

progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla

base

della documentazione disponibile, elementi

comunque

preclusivi della realizzazione del progetto, le

suddette

amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni,

le

condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in

sede

di presentazione del progetto definitivo, gli atti

di

consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la Conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la Conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita', anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio

storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma 3.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la Conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di Conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'Amministrazione aggiudicatrice convoca la Conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.».

«Art. 14-ter (Lavori della Conferenza di servizi). -  
1. La prima riunione della Conferenza di servizi e'

convocata

entro quindici giorni ovvero, in caso di

particolare

complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni

dalla

data di indizione.

1. La Conferenza di servizi assume le  
determinazioni

relative all'organizzazione dei propri lavori a

maggioranza

dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione  
della

conferenza di servizi deve pervenire alle

amministrazioni

interessate, anche per via telematica o informatica,

almeno

cinque giorni prima della relativa data. Entro i

successivi

cinque giorni, le amministrazioni convocate

possono

richiedere, qualora impossibilitate a

partecipare,

l'effettuazione della riunione in una diversa data; in

tale

caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova

data,

comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi,  
o

comunque in quella immediatamente successiva

alla

trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo

ai

sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che

vi

partecipano determinano il termine per l'adozione

della

decisione conclusiva. I lavori della conferenza non

possono

superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal

comma

4. Decorsi inutilmente tali termini,

l'amministrazione

procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9

del

presente articolo.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la Conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla Conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita'.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in

modo

vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

ogni

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in

3,

caso scaduto il termine di cui al comma

determinazione

l'amministrazione precedente adotta la

le

motivata di conclusione del procedimento, valutate

conto

specifiche risultanze della conferenza e tenendo

delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

l'assenso

7. Si considera acquisito

abbia

dell'amministrazione il cui rappresentante non

espresso definitivamente la volonta'

dell'amministrazione

rappresentata.

essere

8. In sede di conferenza di servizi possono

richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza

o

ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione.

Se

questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro

i

successivi trenta giorni, si procede all'esame

del

provvedimento.

alla

9. Il provvedimento finale' conforme

bis

determinazione conclusiva di cui al comma 6-

autorizzazione,

sostituisce, a tutti gli effetti, ogni

comunque

concessione, nulla osta o atto di assenso

amministrazioni

denominato di competenza delle

ma

partecipanti, o comunque invitate a partecipare

risultate assenti, alla predetta conferenza.



10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».

«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella Conferenza di servizi). - 1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla Conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella Conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2.

3. Se il motivato dissenso e' espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la decisione e' rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni:

a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali;

b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali;

c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva e' rimessa dall'Amministrazione procedente, entro dieci giorni:

a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra

amministrazioni regionali;

tra  
b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso  
una regione o provincia autonoma e un ente  
locale.  
Verificata la completezza della documentazione inviata  
ai  
fini istruttori, la decisione e' assunta entro  
trenta  
giorni, salvo che il Presidente della  
Conferenza  
Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata  
la  
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare  
tale  
termine per un ulteriore periodo non superiore a  
sessanta  
giorni.

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis  
la  
Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata  
non  
provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per  
gli  
affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri,  
che  
assume la determinazione sostitutiva nei successivi  
trenta  
giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita  
alla  
competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  
e  
dell'art. 118 della Costituzione, alla competente  
Giunta  
regionale ovvero alle competenti Giunte delle  
province  
autonome di Trento e di Bolzano, che assumono  
la  
determinazione sostitutiva nei successivi trenta  
giorni;  
qualora la Giunta regionale non provveda entro il  
termine  
predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio  
dei  
Ministri, che delibera con la partecipazione dei  
Presidenti

delle regioni interessate.

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

4. [abrogato].

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e l'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

«Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto). - 1. Nelle ipotesi di Conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli art. 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza,

senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'art. 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto di cui all'art. 37-quinquies della medesima legge.».

#### Art. 42.

##### Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

#### Art. 43.

##### Riproduzione e conservazione dei documenti

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformita' dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

2. Restano validi i documenti degli archivi, le

scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

*Nota all'art. 43:*

*-Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, supplemento ordinario, reca «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».*

#### **Art. 44.**

##### **Requisiti per la conservazione dei documenti informatici**

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:

a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato

il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  
b) l'integrita' del documento;  
c) la leggibilita' e l'agevole reperibilita' dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i' dati di registrazione e di classificazione originari;  
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

*Note all'art. 44:*

*- Si riporta il testo dell'art. 50, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: «4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonche' di comunicazione interna tra le aree stesse.».*

*- Si riporta il testo degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003: «Art. 31 (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre*

al  
minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive  
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,  
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato  
o di trattamento non consentito o non conforme alle  
finalita' della raccolta.».

di  
«Art. 32 (Particolari titolari). - 1. Il fornitore  
un servizio di comunicazione elettronica accessibile  
al pubblico adotta ai sensi dell'art. 31 idonee  
misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente,  
per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi,  
l'integrita' dei dati relativi al traffico, dei dati  
relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche  
rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non  
consentita.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei  
dati personali richiede anche l'adozione di misure  
che riguardano la rete, il fornitore del servizio  
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico  
adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della  
rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo,  
su richiesta di uno dei fornitori, la controversia e'  
definita dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di  
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati



e,  
ove possibile, gli utenti, se sussiste un  
particolare  
rischio di violazione della sicurezza della  
rete,  
indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito  
di  
applicazione delle misure che il fornitore stesso e'  
tenuto  
ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i  
possibili  
rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga  
informativa  
e' resa al Garante e all'Autorita' per le garanzie  
nelle  
comunicazioni.».

«Art. 33 (Misure minime). - 1. Nel quadro dei  
piu'  
generalmente obblighi di sicurezza di cui all'art. 31,  
o  
previsti da speciali disposizioni, i titolari  
del  
trattamento sono comunque tenuti ad adottare le  
misure  
minime individuate nel presente capo o ai sensi  
dell'art.  
58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo  
di  
protezione dei dati personali.».

«Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici). -  
1.  
Il trattamento di dati personali effettuato con  
strumenti  
elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei  
modi  
previsti dal disciplinare tecnico contenuto  
nell'allegato

B), le seguenti misure minime:  
a) autenticazione informatica;  
b) adozione di procedure di gestione  
delle  
credenziali di autenticazione;  
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;  
d) aggiornamento periodico  
dell'individuazione  
dell'ambito del trattamento consentito ai

singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

dati e) protezione degli strumenti elettronici e dei non rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi consentiti e a determinati programmi informatici;

di f) adozione di procedure per la custodia di copie e sicurezza, il ripristino della disponibilita' dei dati dei sistemi;

programmatico g) tenuta di un aggiornato documento sulla sicurezza;

codici h) adozione di tecniche di cifratura o di a identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.».

strumenti «Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di personali elettronici). 1. Il trattamento di dati e' effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici dal consentito solo se sono adottate, nei modi previsti le disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), seguenti misure minime:

dell'individuazione a) aggiornamento periodico di singoli dell'ambito del trattamento consentito ai incaricati o alle unita' organizzative;

di b) previsione di procedure per un'idonea custodia lo atti e documenti affidati agli incaricati per svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione

di determinati atti in archivi ad accesso selezionato  
e disciplina delle modalita' di accesso  
finalizzata all'identificazione degli incaricati.».  
«Art. 36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico  
di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui  
al presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto  
del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per  
le innovazioni e le tecnologie, in relazione  
all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.».

#### Capo IV

#### TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

#### Art. 45.

#### Valore giuridico della trasmissione

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una  
pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico,  
ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di  
provenienza,  
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro  
trasmissione  
non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si  
intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si  
intende consegnato al destinatario se reso disponibile  
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta  
elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

## Art. 46.

## Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualita' personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali sono acquisite.

*Nota all'art. 46:*

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali.):

«Art. 1. - Ai fini del presente codice si intende per

a) - c) (omissis).

d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a

rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;».

#### Art. 47.

**Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni**

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;  
b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;  
c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore

del  
presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a:  
a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;  
b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

*Nota all'art. 47:*

*- Per il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, si vedano le note all'art. 6.*

#### **Art. 48.**

##### **Posta elettronica certificata**

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento

informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.

*Nota all'art. 48:*

*- Per il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, si vedano le note all'art. 6.*

#### **Art. 49.**

**Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica**

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

## Capo V

### DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE

#### Sezione I

#### Dati delle pubbliche amministrazioni

#### Art. 50.

#### Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; e' fatto



comunque

salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.

*Nota all'art. 50:*

*- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241:*

*«Art. 4 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso e' escluso:*

*a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;*

*b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;*

*c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le*

particolari

norme che ne regolano la formazione;

dei

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti

di

documenti amministrativi contenenti informazioni

carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

le

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano

comunque

categorie di documenti da esse formati o

all'accesso

rientranti nella loro disponibilita' sottratti

ai sensi del comma 1.

preordinate

3. Non sono ammissibili istanze di accesso

pubbliche

ad un controllo generalizzato dell'operato delle

amministrazioni.

puo'

4. L'accesso ai documenti amministrativi non

di

essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere

differimento.

agli

5. I documenti contenenti informazioni connesse

solo

interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti

fine

nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale

di

le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria

quale

documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il

essi sono sottratti all'accesso.

17,

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art.

Governo

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il

documenti

puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di

amministrativi:

disciplinate

a) quando, al di fuori delle ipotesi

dalla

dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,

loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) Quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.».

- Si riporta il testo dell'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

«4. - Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R).»

- Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, si vedano le note all'art. 10.

Art. 51.  
Sicurezza dei dati

1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71 garantiscono l'esattezza, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati.

2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalita' tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.

Art. 52.  
Accesso telematico ai dati e documenti delle  
pubbliche  
amministrazioni

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e' disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

Art. 53.  
Caratteristiche dei siti

1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti

istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'.

2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.

3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinche' realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.

#### Art. 54.

##### Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nonche' il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attivita' da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro

adempimento

procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale, come

individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto

1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalita' di adempimento dei procedimenti

individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,

n. 241;

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica

istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella

di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto

1990, n. 241, nonche' i messaggi di informazione e di comunicazione

previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;

g) l'elenco dei servizi forniti in rete gia' disponibili e dei

servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per

l'attivazione medesima.

2. Le amministrazioni che gia' dispongono di propri siti realizzano

quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di

entrata in vigore del presente codice.

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche

amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza

nessita' di autenticazione informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni

contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni

contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si

fornisce comunicazione tramite il sito.

Note all'art. 54:

- Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5 e 26

della

legge 7 agosto 1990, n. 241:

il

«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove

istanza,

procedimento consegua obbligatoriamente ad una

pubblica

ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la

mediante

amministrazione ha il dovere di concluderlo

l'adozione di un provvedimento espresso.

ciascun

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per

direttamente

tipo di procedimento, in quanto non sia già

cui

disposto per legge o per regolamento, il termine entro

di

esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio

se

ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda

il procedimento e' ad iniziativa di parte.

provvedano

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non

ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.

sono

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2

singoli

rese pubbliche secondo quanto previsto dai

ordinamenti.

il

4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3,

bis

ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'art. 21-

successive

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e

necessita'

modificazioni, puo' essere proposto anche senza

che

di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto

dalla

perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno



scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. E' fatta  
salva  
la riproponibilita' dell'istanza di avvio del  
procedimento  
ove ne ricorrano i presupposti.».

«Art. 4 (Unita' organizzativa responsabile  
del  
procedimento). 1. Ove non sia gia' direttamente  
stabilito  
per legge o per regolamento, le pubbliche  
amministrazioni  
sono tenute a determinare per ciascun tipo di  
procedimento  
relativo ad atti di loro competenza l'unita'  
organizzativa  
responsabile della istruttoria e di ogni altro  
adempimento  
procedimentale, nonche' dell'adozione del  
provvedimento  
finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1  
sono  
rese pubbliche secondo quanto previsto dai  
singoli  
ordinamenti.».

«Art. 5 (Responsabile del procedimento). - 1.  
Il  
dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede  
ad  
assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita'  
la  
responsabilita' della istruttoria e di ogni  
altro  
adempimento inerente il singolo procedimento  
nonche',  
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione  
di  
cui al comma 1, e' considerato responsabile del  
singolo  
procedimento il funzionario preposto alla  
unita'  
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.

3. L'unita' organizzativa competente e il  
nominativo  
del responsabile del procedimento sono comunicati

ai  
vi  
soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque  
abbia interesse.».

«Art. 26 (Obbligo di pubblicazione). - 1.

Fermo  
nella  
legge  
di  
previste  
le  
in  
sugli  
amministrazione  
norme  
di  
esse.  
restando quanto previsto per le pubblicazioni  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla  
11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme  
attuazione, sono pubblicati, secondo le modalita'  
dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi,  
istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone  
generale sulla organizzazione, sulle funzioni,  
obiettivi, sui procedimenti di una pubblica  
ovvero nel quale si determina l'interpretazione di  
giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione

le  
e,  
le  
le  
il  
diritto di accesso.  
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette,  
relazioni annuali della Commissione di cui all'art. 27  
in generale, e' data la massima pubblicita' a tutte  
disposizioni attuative della presente legge e a tutte  
iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo

sia  
nel  
predetto comma 1 s'intende realizzata.».

- Per il decreto del Presidente della

Repubblica  
11 febbraio 2005, n. 68, si vedano le note all'art. 6.

- La legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2000, n. 136, reca «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.».

**Art. 55.**

**Consultazione delle iniziative normative del Governo**

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonche' i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformita' con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonche' i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalita' di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

**Art. 56.**

**Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile**

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi

vi  
abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema  
informativo  
interno e sul sito istituzionale della rete Internet delle  
autorita'  
emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo  
e  
contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria,  
sono  
contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul  
sito  
istituzionale della rete Internet, osservando le cautele  
previste  
dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

#### Art. 57.

#### Moduli e formulari

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a  
rendere  
disponibili anche per via telematica l'elenco della  
documentazione  
richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari  
validi  
ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle  
dichiarazioni  
sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive  
di  
notorietà'.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore  
del  
presente codice, i moduli o i formulari che non siano  
stati  
pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i  
relativi  
procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei  
suddetti  
moduli o formulari.

#### Sezione II

## Fruibilita' dei dati

### Art. 58.

#### Modalita' della fruibilita' del dato

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarita' del dato.
2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilita' informatica dei dati di cui siano titolari.
3. Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilita' informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali.

*Nota all'art. 58:*

*- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse.*

### Art. 59.

#### Dati territoriali

1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.
2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilita' e lo scambio dei

dati  
stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in  
coerenza  
con le disposizioni del sistema pubblico di connettività di cui  
al  
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.

3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse  
generale,  
disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello  
nazionale,  
regionale e locale, presso il CNIPA è istituito il  
Repertorio  
nazionale dei dati territoriali.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  
1988,  
n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente  
del  
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro  
per  
l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la  
Conferenza  
unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto  
1997,  
n. 281, sono definite la composizione e le modalità per  
il  
funzionamento del Comitato di cui al comma 2.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  
1988,  
n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente  
del  
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro  
per  
l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per le  
regole  
tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni,  
e  
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  
decreto  
legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole  
tecniche  
per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei  
dati  
territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e  
di  
successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione,  
la

documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.

6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

*Note all'art. 59:*

- Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,

*si vedano le note all'art. 10.*

- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge

23 agosto 1988, n. 400 *si vedano le note all'art. 40.*

- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281 *si vedano le note alle premesse.*

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. - Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2003, n. 15, supplemento

ordinario, (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.):

«2. - Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo e' istituito il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico», iscritto in una apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

#### **Art. 60.**

##### **Base di dati di interesse nazionale**

**1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle**



pubbliche  
amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la  
cui  
conoscenza e' utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni  
per  
l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze  
e  
delle normative vigenti.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione,  
le  
basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per  
ciascuna  
tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene  
conto  
dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che  
garantisce  
l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da  
parte  
delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di  
tali  
sistemi informativi e le modalita' di aggiornamento sono  
attuati  
secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita'  
di  
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.

3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate  
con  
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  
del  
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato  
per  
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta  
in  
volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di  
cui  
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  
nelle  
materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei  
dati  
personali. Con il medesimo decreto sono altresì individuate  
le  
strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base  
di  
dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui  
al  
comma 2.

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

*Note all'art. 60:*

- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42:  
«Art. 16 (Regole tecniche). - 1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti, adottati sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del SPC.»  
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.  
Per il testo dell'art. 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si vedano le note all'art. 59.

#### **Art. 61.**

##### **Delocalizzazione dei registri informatici**

1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni del presente

codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

**Art. 62.**

**Indice nazionale delle anagrafi**

1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' realizzato con strumenti informatici.

*Nota all'art. 62:*

*- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.)*

*«1. - In ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonche' le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformita' del regolamento per l'esecuzione della presente legge.*

*Gli atti anagrafici sono atti pubblici.*

*E' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), per un*

migliore  
dei  
con  
l'Autorita'  
il  
l'Istituto  
regolamento  
legislativo  
per  
contenuta  
seguinte:  
pubblica

esercizio della funzione di vigilanza e di gestione  
dati anagrafici.  
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  
il Ministro per la funzione pubblica, sentiti  
per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA),  
il  
Garante per la protezione dei dati personali e  
nazionale di statistica (ISTAT) e' adottato il  
per la gestione dell'INA.».  
Ai sensi dell'art. 176, comma 6 del decreto  
30 giugno 2003, n. 196 la denominazione: «Autorita'  
l'informatica nella pubblica amministrazione»  
nella vigente normativa e' sostituita dalla  
«Centro nazionale per l'informatica nella  
amministrazione».

### **Sezione III Servizi in rete**

#### **Art. 63.**

#### **Organizzazione e finalita' dei servizi in rete**

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le  
modalita'  
di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione  
di  
efficacia, economicita' ed utilita' e nel rispetto dei principi  
di  
eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti  
le  
dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e  
l'eventuale

destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu' amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.

#### Art. 64.

Modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica.

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l'identita' del soggetto che

richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non e' piu' consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

*Nota all'art. 64:*

*- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo*

*28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.*

#### Art. 65.

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per

via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n.

445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato

e' rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema

informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o della

carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da

ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico

con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti

di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della

normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64,

comma 3.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalita'

previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle

dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza

del dipendente addetto al procedimento.

3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e' piu'

consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalita' di cui

al comma 1, lettera c).

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono

valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

*Nota all'art. 65:*

*- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del*

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

come modificato dal presente decreto legislativo:

delle «Art. 38 (L) (Modalita' di invio e sottoscrizione istanze). 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)

via 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per telematica sono valide se effettuate secondo quanto revisto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

di 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione

sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di

identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica

via del documento di identita' possono essere inviate per telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti

legge dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L).».



Sezione IV  
Carte elettroniche

## Art. 66.

Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi

1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio, della carta d'identita' elettronica, e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di eta', sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:

a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su

richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che

intendono rilasciarla;

b) l'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi e' a carico delle singole amministrazioni che le emettono;

c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di

cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile del suo rilascio;

e) la carta nazionale dei servizi puo' essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del

compimento del quindicesimo anno di eta', devono contenere:

a) i dati identificativi della persona;

b) il codice fiscale.

4. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del

compimento del quindicesimo anno di eta', possono contenere, a richiesta

dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:

a) l'indicazione del gruppo sanguigno;

b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;

c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con

esclusione, in ogni caso, del DNA;

d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e

semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

5. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' stabilite con le regole tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identita' elettronica, del documento di identita' elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonche' le modalita' di impiego.

7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare

modalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo

per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalita' elettroniche e contenere le funzionalita' della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

*Note all'art. 66:*

*- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.*

*- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:*

*«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».*

*- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note alle premesse.*

*- Il decreto del Presidente della Repubblica 28*

luglio

1967, n. 851, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

del

30 settembre 1967, n. 245, reca «Norme in materia

di

tessere di riconoscimento rilasciate dalle

Amministrazioni

dello Stato.».

## Capo VI

### SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

#### Art. 67.

##### Modalita' di sviluppo ed acquisizione

1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o piu' proposte utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruita' del CNIPA; alla relativa procedura e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Nota all'art. 67:

- Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni):

«Art. 57 (Modalita' di espletamento). - 1. Il concorso di idee e' espletato con le modalita' del pubblico incanto, ed e' preceduto da pubblicita' secondo la disciplina di cui all'art. 80, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e all'art. 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri l'importo e' fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP.

2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell'amministrazione che bandisce il concorso.

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu' idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di

livello

progetto pari o superiore a quelli richiesti per il  
 preliminare. Il tempo di presentazione della proposta  
 deve essere stabilito in relazione all'importanza e  
 complessita' del tema e non puo' essere inferiore a sessanta  
 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. La valutazione delle proposte presentate al  
 concorso di idee e' effettuata da una commissione  
 giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo 55, sulla base di  
 criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.

5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo  
 premio al soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore.

6. L'idea premiata e' acquisita in proprieta'  
 dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione  
 dei suoi aspetti tecnici, puo' essere posta a base di gara  
 di un concorso di progettazione ovvero di un appalto  
 di servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e  
 alla relativa procedura e' ammesso a partecipare il  
 vincitore del premio qualora in possesso dei relativi  
 requisiti soggettivi.».

#### **Art. 68.**

##### **Analisi comparativa delle soluzioni**

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7  
 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.  
 39, acquisiscono, secondo le procedure previste  
 dall'ordinamento,

programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;

b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;

c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;

e) acquisizione mediante combinazione delle modalita' di cui alle lettere da a) a d).

2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.

3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.

4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicit  almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalita' di trasferimento dei formati.

*Note all'art. 68:*



- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note  
alle premesse.
- Per il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,  
si vedano le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo febbraio 2005, n. 42,  
si vedano le note all'art. 10.

## Art. 69.

### Riuso dei programmi informatici

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto e' previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.
3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.
4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le

stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.

Art. 70.

Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili

1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.

*Nota all'art. 70:*

*- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo*

*28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse.*

Capo VII  
REGOLE TECNICHE

Art. 71.  
Regole tecniche

1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

*Note all'art. 71:*

- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, si vedano le note all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Allegato B - (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Articoli da 33 a 36 del codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare,

responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con

strumenti elettronici e' consentito agli incaricati dotati

di credenziali di autenticazione che consentano il

superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno

specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

2. Le credenziali di autenticazione consistono in

un codice per l'identificazione dell'incaricato associato

a una parola chiave riservata conosciuta solamente

dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione

in possesso e uso esclusivo dell'incaricato,

eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola

chiave, oppure in una caratteristica biometrica

dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a

una parola chiave.

3. Ad ogni incaricato sono assegnate o

associate individualmente una o piu' credenziali

per l'autenticazione.

4. Con le istruzioni impartite agli incaricati

e' prescritto di adottare le necessarie cautele per

assicurare

la segretezza della componente riservata della  
credenziale  
e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed  
uso  
esclusivo dell'incaricato.

5. La parola chiave, quando e' prevista dal sistema  
di  
autenticazione, e' composta da almeno otto  
caratteri  
oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non  
lo  
permetta, da un numero di caratteri pari al  
massimo  
consentito; essa non contiene riferimenti  
agevolmente  
riconducibili all'incaricato ed e' modificata  
da  
quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente,  
almeno  
ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili  
e  
di dati giudiziari la parola chiave e' modificata  
almeno  
ogni tre mesi.

6. Il codice per l'identificazione, laddove  
utilizzato,  
non puo' essere assegnato ad altri incaricati, neppure  
in  
tempi diversi.

7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate  
da  
almeno sei mesi sono disattivate, salvo  
quelle  
preventivamente autorizzate per soli scopi di  
gestione  
tecnica.

8. Le credenziali sono disattivate anche in caso  
di  
perdita della qualita' che consente  
all'incaricato  
l'accesso ai dati personali.

9. Sino impartite istruzior.i agli incaricati per  
non  
lasciare incustodito e accessibile lo strumento  
elettronico  
durante una sessione di trattamento.

10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici e' consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalita' con le quali il titolare puo' assicurare la disponibilita' di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessita' di operativita' e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali e' organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.

11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

#### Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso e' utilizzato un sistema di autorizzazione.

13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e

configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, e' verificata la sussistenza delle condizioni per ia conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti

elettronici, la lista degli incaricati puo' essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilita' di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento e' almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e

tecniche

che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Documento programmatico sulla sicurezza

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;

19.2. la distribuzione dei compiti e

responsabilita' nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;

19.4. le misure da adottare per

garantire l'integrita' e la disponibilita' dei dati, nonche' la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilita';

19.5. la descrizione dei criteri e delle

modalita' per il ripristino della disponibilita' dei dati in

seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo

punto 23;

19.6. la previsione di interventi formativi

degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei

rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili

per prevenire eventi dannosi, dei profili della

disciplina sulla protezione dei dati personali piu' rilevanti

in rapporto alle relative attivita', delle responsabilita'

che



ne derivano e delle modalita' per aggiornarsi sulle  
misure  
minime adottate dal titolare. La formazione e'  
programmata  
gia' al momento dell'ingresso in servizio, nonche'  
in  
occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione  
di  
nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto  
al  
trattamento di dati personali;

19.7. la descrizione dei criteri da adottare  
per  
garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza  
in  
caso di trattamenti di dati personali affidati,  
in  
conformita' al codice, all'esterno della struttura  
del  
titolare;

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo  
stato  
di salute e la vita sessuale di cui al punto  
24,  
l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura  
o  
per la separazione di tali dati dagli altri dati  
personali  
dell'interessato.

Ulteriori misure in caso di trattamento di  
dati  
sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti  
contro  
l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del  
codice  
penale, mediante l'utilizzo di idonei  
strumenti  
elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e  
tecniche  
per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui  
sono  
memorizzati i dati al fine di evitare accessi  
non  
autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalita' di cui all'art. 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identita' genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno

dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico e' cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformita' alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici  
Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista

degli incaricati puo' essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari e' controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.».

## Capo VIII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI

#### Art. 72.

#### Norme transitorie per la firma digitale

1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico

gia' tenuto dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati.

Art. 73.  
Aggiornamenti

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.

Art. 74.  
Oneri finanziari

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Art. 75.  
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

- a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
- b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24;

25;  
26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-  
quater;  
29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3,  
4,  
5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28  
dicembre  
2000, n. 445 (Testo A);  
c) l'articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della  
legge  
27 dicembre 2002, n. 289;  
d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio  
2003,  
n. 3;  
e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003,  
n.  
229.

2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo,  
6,  
commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del decreto  
del  
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A),  
si  
intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000,  
n.  
443 (Testo B).

3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u),  
v),  
z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn),  
oo);  
6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26;  
27;  
27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-  
quinquies;  
29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto del  
Presidente  
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si  
intendono  
riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28  
dicembre  
2000, n. 444 (Testo C).

#### Art. 76.

#### Entrata in vigore del codice

1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

----> Vedere Tabella da pag. 25 a pag. 35 <----

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 2005

CIAMPI

Consiglio

le

funzione

e

attività

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Berlusconi, Presidente del

dei Ministri

Stanca, Ministro per l'innovazione e

tecnologie

Baccini, Ministro per la

pubblica

Siniscalco, Ministro dell'economia

delle finanze

Pisanu, Ministro dell'interno

Castelli, Ministro della giustizia

Marzano, Ministro delle

produttive

Gasparri, Ministro delle comunicazioni

